

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

N. Di repertorio 5331

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'Impresa LAGALLA MARIO da Squinzano per la esecuzione di lavori di riparazione infissi esterni e relativa verniciatura, tinteggiatura vani scala e coloritura infissi di pertinenza, nonché ripristini vari ai Lotti 3°, 4°, 5°, 7° e 8° di case popolari nel Comune di Brindisi.-

Importo al netto di.....f. 2.708.594.-

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettanta in questo giorno  
*ventuno* del mese di *Settembre* nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma-Direttore generale funzionario rogante- dell'Istituto predetto autorizzato, con ordinanza n.4/68 in data 1° febbraio 1968 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula del contrat-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
FUNZIONARIO ROGANTE  
Vincenzo Palma

ti dell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) - Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°) - Il Sig. Lagalla Mario, nato il 20 settembre 1931 in Squinzano ed ivi residente alla via Raffaello Sanzio n. 30, Titolare dell'Impresa edile omonima. -

#### **PREMESSO**

-CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ha autorizzato, nella seduta del 18.7.1969 con delibera n. 1750 l'esecuzione della seconda fase di manutenzione straordinaria generale;

-CHE con ordinanza n. 7/70 del 24 agosto 1970 è stato disposto l'esperimento della licitazione privata per l'appalto dei lavori di riparazione infissi esterni e relativa verniciatura; tinteggiatura vani scala e coloritura infissi di pertinenza, nonché ri-

pristini vari ai Lotti 3°,4°,5°,7° e 8° di case popolari nel Comune di Brindisi per un importo di lire L. 2.821.452;

-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto;

-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 9 settembre 1970, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.16 Imprese, come da raccomandata 6319 del 24.8.1970, che resta allegata sotto la lettera "A";

-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici dell'8.9.1970;

-CHE esperita la detta licitazione privata in data 9.9.1970 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Lagalla Mario da Squinzano col ribasso d'asta di lire 4,00% ( lire quattro per cento), come da relativo verbale che resta allegato al presente atto sotto la lettera "B";

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera "C" e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per



le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.-

CIO' PREMESSO: le costituite parti convengono  
\*\*\*\*\*

quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig; Lagalla Mario da Squinzano, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Lagalla Mario da Squinzano " IMPRESA ".

ART.2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Lagalla Mario da Squinzano, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di riparazione infissi esterni, e relativa verniciatura tinteggiatura vani scala e coloritura infissi di pertinenza, nonché ripristini vari ai Lotti 3°, 4°, 5°, 7° e 8° di case popolari in Brindisi, giusta perizia redatta dal Direttore Tecnico di questo Istituto per l'importo complessivo di £. 2.821.452.- ( lire duemilioniottocentoventunomilaquattrocentocinquanta due) a base d'asta che, per effetto del ribasso di lire 4,00% ( lire quattro

ART.3°) - In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D.23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-  
mate tutte le condizioni generali stabilite dalle di-  
sposizioni legislative e regolamentari in materia di  
opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione  
ai patti con il presente atto convenuti, alla osser-  
vanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente  
obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di appalto.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, an-

che se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART.5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Lagalla Mario da Squinzano presta la cauzione di lire 135.450.- (lire centotrentacinquemilaquattrocentocinquanta), mediante versamento in contanti effettuato presso il Banco di Napoli- Succursale di Brindisi- Tesoriere dello Istituto come da reversale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART.6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatarpi ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Non-



tabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART.7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART.8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART.9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.12.1924 numero 827 sulla contabilità dello Stato, quale risultata dalla modificazione allo stesso apportata dallo



art. uno della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART.11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-



ART.12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione Appaltante.-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertatizi dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così ac-

cantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART.14°)- Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART.15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa a qualsiasi titolo corrisposta, nonchè le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni Fiscali previste a favore

degli Istituti Case Popolari.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-  
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza  
delle parti, che da me interpellate hanno dichiara-  
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-  
tà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa  
rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di aver-  
ne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-  
lo e di concessione governativa e beneficia della  
registrazione a tassa fissa a norma dell'art.147 del  
T.U. 28.4.1938 n.1165.- prorogato dalla Legge 18 mar-  
zo 1968 n.402.-

Il presente attp consta di quattro fogli di carta  
uso bollo scritto da persona di mia fiducia per in-  
tero su facciate dieci e righe diciotto sino a que-  
sto punto della undicesima facciata, oltre le forma-  
lità di chiusura.-

f.to: Ubaldo Vallarino -

" : Lagalla Mario -

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

UFFICIO REGISTRO- BRINDISI -  
\*\*\*\*\*

Esatte lire Venticinquemilacinquecentosessanta) -  
Reg.to il 23.9.1970 al N.1775-Mod.I^

IL CASSIERE

f.to(firma illeggibile)

f.to Dr. Rinaldo Carnelo



contforme  
30 SET 1970  
Vincenzo Palma